

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 3763/92 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992

che modifica i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari
che prestano servizio nei paesi fuori Comunità (con effetto dal 1° luglio 1990)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una
Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il
regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,
definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/
68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 571/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,
primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con l'adozione del regolamento (CEE,
Euratom, CECA) n. 572/92 ⁽³⁾ il Consiglio ha approvato il
nuovo sistema di raccolta di dati statistici;

considerando che occorre tener conto dei risultati delle
indagini svolte nel quadro del nuovo sistema prima del
1° luglio 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1990, i coefficienti correttivi
applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese
in cui il funzionario presta servizio sono modificati come
indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribu-
zioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio
delle Comunità europee nel mese che precede la data di
cui al primo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 3.